

COMUNE DI CAIOLO
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20 Reg. Delibere

**OGGETTO: Programma del fabbisogno di personale per il triennio 2016/2018
Aggiornamento a seguito delle disposizioni contenute nella Legge
28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)**

L'anno duemilasedici addì 31 del mese di MARZO alle ore 19.30
nella sede comunale, previa convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Carica	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	Sindaco	X	
PARUSCIO ALDO	Vice Sindaco	X	
BRUSEGHINI MONICA	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Comunale **Pansoni Dr. Annalisa**

Il Sig. **Pirana Giuseppe**, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE



Premesso che l'art. 39, comma 1 e 19, della Legge n. 449 del 27/12/1997, ha introdotto l'obbligo della programmazione triennale delle assunzioni, obbligo confermato dall' art 35, comma 4, del D.Lgs 165/2001 e dall' art.91, comma 1 del D.Lgs 267/2000, il quale, in particolare, prevede che gli organi di vertice dell' amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

Richiamato l' art 6 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con il D.Lvo n. 183/2010, il quale prevede tra l'altro che:

- a) nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle seguenti finalità:
 - accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi, anche mediante il coordinato sviluppo dei sistemi informativi pubblici;
 - razionalizzare il costo del lavoro, contenendo la spesa complessiva per il personale entro i vincoli di finanza pubblica;
 - realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane;
- b) si proceda alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione trasformazione o trasferimento di funzioni, con gli atti previsti, per ogni amministrazione, dal proprio ordinamento;
- c) le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall' organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui al citato art 39 della Legge n. 449/1997 e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;
- d) il divieto, per le amministrazioni pubbliche che non provvedono ai suddetti adempimenti, di assumere nuovo personale;

Preso atto che l'art 89, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 stabilisce che gli Enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal citato D.Lgs, provvedano alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all' organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli Enti locali dissestati e strutturalmente deficitari;

Evidenziato che, ai sensi dell' art 3, comma 120 bis del DL n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e spesa di personale, come disciplinati dall' art 3 del D.L. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell' art 11 del medesimo decreto deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell' Ente;

Ricordato che, ai sensi e per gli effetti dell' art 170, comma 1 punto 8 del principio della programmazione di cui all' allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011, in data 24/11/2015 il Consiglio comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2016/2018 comprendente, tra l' altro la delibera di Giunta Comunale n. 44 del 19/11/2015 relativa all'approvazione programma del fabbisogno di personale 2016/2018 e verifica di cui all'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2011 e s.m.i.;

Rilevato che nell' ambito della sopracitata deliberazione è stata altresì confermata la vigente dotazione organica;

Atteso che l' analisi degli attuali e futuri fabbisogni deve tener conto delle previgenti disposizioni integrate dalla normativa di cui all'art. 1, comma 228 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ed in particolare:

- l'art. 3, comma 5, del d.l. n. 90/2014, convertito con legge n. 114/2014 e s.m.i., il quale prevede che negli anni 2014 e 2015 le Regioni e gli Enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale



complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 % di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 % negli anni 2016 e 2017 e del 100 % a decorrere dall'anno 2018.

Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge n. 296/2006. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 convertito con modificazione nella Legge n. 133/2008 è abrogato.

- l'art. 1, comma 424, della legge n. 190/ del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015) e la circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie che impongono di destinare le risorse disponibili per gli anni 2015 e 2016 (riferite alle cessazioni 2014 e 2015) all'assunzione dei vincitori di concorso collocati nelle graduatorie dell'ente ed ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta;
- l'artt. 4 e 5 del d.l. 78/2015, convertito con legge n. 125/2015, in particolare l'art. 5, comma 6, del citato decreto stabilisce, relativamente al personale della polizia locale, che "Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale....";
- l' art. 1, comma 228 (primo periodo) della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede: "Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.
- l'art. 1, comma 228 (secondo periodo) della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), prevede: "In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni fondamentali, come individuato dall'art. 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114".
- l' art 1, comma 228 (terzo periodo) della L.208/2015 (legge di stabilità 2016) prevede che il comma 5 quater dell' art 3 del D.L. n. 90 del 24.06.2014 conv. con L. n. 114 del 11.08.2014, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018;

Visto inoltre l'art. 76, comma 4, del d.l. n. 112/2008 convertito con legge n. 133/2008, il quale prevede che: "In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.";

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della citata legge n. 296/2006 e s.m.i. a decorrere dall'anno 2014 la spesa di personale deve essere inferiore al valore medio della stessa spesa nel triennio 2011- 2012-2013, pari ad €. 197.428,00 e che l'andamento della spesa di personale rilevante ai fini del calcolo della sua riduzione è il seguente:

-anno 2011: € 201.517,00	(dato definitivo);
-anno 2012: € 195.564,00	(dato definitivo);
-anno 2013: € 195.203,00	(dato definitivo);
-anno 2014: € 184.408,00	(dato definitivo);

per cui il limite di cui all'articolo in questione risulta rispettato per l'anno 2014 e si prevede comunque di rispettarlo anche per l'anno 2015;

Ricordato che questo Comune ha aderito alla gestione associata delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, per l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali di cui alla:



- lett. a) - b) - c) d) - e) - f) - h) - l-bis) con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e i comuni aderenti
- lett g) con il Comune di Sondrio e i comuni aderenti

Ritenuto quindi di evidenziare qui di seguito i fabbisogni per il prossimo triennio come segue:

- anno 2016: nessuna assunzione;
- anno 2017: nessuna assunzione;
- anno 2018: nessuna assunzione;

Evidenziato che, per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, l'art. 11, comma 4 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, che ha modificato l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% delle spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della L. 296 del 27.12.2006, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

Visto, in particolare, il principio di diritto espresso dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nell'adunanza del 29.01.2015 sulla corretta applicazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del citato decreto, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4 bis, del D.L. 90/2014 non si applicano agli enti in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della L. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009".

Naturalmente, deve comunque essere rispettato il limite di spesa complessivo con riferimento al valore medio del triennio precedente 2011-2012-2013;

Atteso che, sulla base di quanto accertato dal Responsabile del Servizio Finanziario risulta che questo Comune:

- ha rispettato il patto di stabilità per gli esercizi 2012, 2013 e 2014;
- in base ai dati disponibili ha rispettato il patto di stabilità, anche per l'esercizio 2015 (la relativa certificazione verrà resa entro il 31 marzo p.v.);
- rispetta l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;
- rispetta il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2013/2014/2015;
- rispetta il limite del 50% dell'incidenza della spesa complessiva impegnata per il personale sulla spesa corrente dell'ente;
- rispetta, per le assunzioni a tempo determinato, il limite previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78 del 31.05.2010, convertito con modificazioni nella legge 122 del 30.07.2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, convertito nella legge 114/2014 (limite del 50% o del 100% per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 legge 296/2006);

Evidenziato inoltre che:

- è stato approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006, il Piano delle Performance e il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia;
- è stata confermata la vigente dotazione organica;
- è stato verificato che, al momento, non si segnalano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale sia in relazione alle esigenze funzionali che alla situazione finanziaria ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d. lgs. 165/2001, nel testo da ultimo modificato dall'art. 16 della legge n. 183/2011;

Dato atto che per l'anno 2015 il tempo medio dei pagamenti è stato rispettato il limite di 60 giorni previsto dall'art. 41, comma 2, del D.L. 66/2014, convertito in L. n. 89 del 23/06/2014 in tema di assunzioni di personale a tempo indeterminato.



Preso atto altresì della Sentenza n. 272 del 22.12.2015 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell' art. 41, comma 2 , del DL n. 66/14 convertito in L. n. 89/14, (blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni che registravano tempi medi nei pagamenti superiori a quelli prescritti dalla normativa);

Acquisito il parere del Revisore dei Conti, rilasciato in data 31.03.2016, ai sensi dell'art. 3, comma 120 bis, del D.L. n. 9/2014, convertito in Legge 114/2014;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge n. 213/2012;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA


1. di riconfermare la vigente dotazione organica e dare atto che, come previsto dall'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 nel testo da ultimo modificato dall'art. 16 della Legge 183/2011, non si segnalano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale sia in relazione alle esigenze funzionali che alla situazione finanziari. Pertanto l'ente non deve avviare nel corso dell'anno 2016 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti;
2. approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2016/2018:
 - anno 2016: nessuna assunzione;
 - anno 2017: nessuna assunzione;
 - anno 2018: nessuna assunzione;
3. di subordinare in ogni caso l'attuazione del presente programma a specifiche e dinamiche verifiche, aventi per oggetto il rispetto di ogni previsione normativa di tempo in tempo vigenti in materia di vincoli sulla spesa di personale e sulle assunzioni;
4. di provvedere qualora si presentino necessità, all'assunzione di personale a tempo determinato nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge vigenti nel tempo;
5. di riservarsi di variare le previsioni di cui innanzi qualora dovesse variare il quadro normativo nazionale di riferimento;
6. di demandare ai Responsabili interessati l'adozione degli atti conseguenti la presente deliberazione, previa verifica delle condizioni imposte dalla normativa vigente nel tempo;
7. di comunicare il presente atto alle Organizzazioni Sindacali, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01/04/1999;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web comunale nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione di 1° livello “Personale” – sottosezione di 2° livello “Dotazione organica”, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013”.

Con successiva votazione unanime,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. (D. Lgs. n°267/2000) e s.m.i..

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA G.C. N. 20 del 31.03.2016




AVENTE PER OGGETTO: PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016/2018 – AGGIORNAMENTO A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE LEGGE 28.12.2015 N. 208 – LEGGE DI STABILITA' 2016 -

Il sottoscritto Aldo Paruscio - Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Caiolo (SO) esprime parere favorevole sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) della Legge n. 213/2012.

Caiolo, lì 31.03.2016


Il Resp. del Servizio Finanziario
Aldo Paruscio



A handwritten signature, likely of Aldo Paruscio, is written below the text of the official name.

Comune di Caiolo

Provincia di Sondrio



PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SUL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2016/2018.

Il sottoscritto Dott. Luca Abatini, nella sua qualità di Revisore dei Conti di questo Comune,

VISTO l'art. 39, comma 1 e 19, della Legge 449/1997, che ha introdotto l'obbligo della programmazione triennale delle assunzioni, obbligo confermato dall' art 35, comma 4, del D.Lgs 165/2001 e dall' art.91, comma 1 del D.Lgs 267/2000, il quale, in particolare, prevede che gli organi di vertice dell'amministrazione siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

VISTO l'art. 3, comma 10 bis, della Legge 114/2014;

VISTA la proposta di deliberazione di giunta avente ad oggetto programma triennale del fabbisogno del personale 2016/2018;

EVIDENZIATO che nel il triennio 2016/2018 il fabbisogno del personale è il seguente:

anno 2016:nessuna assunzione; anno 2017: nessuna assunzione; anno 2018: nessuna assunzione;

CONSIDERATO che sulla base di quanto accertato dal Responsabile del servizio finanziario risulta che il Comune di Caiolo:

- ha rispettato il patto di stabilità per gli esercizi 2012, 2013 e 2014;
- in base ai dati disponibili ha rispettato il patto di stabilità anche per l'esercizio 2015;
- rispetta l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006 e s.m.l.;
- rispetta il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2013/2014/2015;
- rispetta il limite del 50% dell'incidenza della spesa complessiva impegnata per il personale sulla spesa corrente dell'ente;
- rispetta, per le assunzioni a tempo determinato, il limite previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 122/2010, come modificato dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014 (limite del 50% o del 100% per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 Legge 296/2006);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del programma triennale del fabbisogno del personale 2016/2018.

RACCOMANDA

che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente introdotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.


Caiolo, 30 marzo 2016

Dott. Luca Abatini

IL REVISORE DEI CONTI

Letto , confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Giuseppe Pirana



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 5 APR. 2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Contestualmente alla pubblicazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Caiolo, 5 APR. 2016


IL MESSO COMUNALE
Cinzia Vettovali



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
- La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni

Copia della presente deliberazione viene trasmessa:

- Al Servizio del Territorio
- Al Servizio Economico Finanziario – Amministrativo
- Al Servizio alla Persona ed Affari Generali